

Studio Legale *Lipera* "Avv. Pietro"

Established 1947

*Nel Foro di appartenenza
Per le Giurisdizioni*

Superiori

*Via Trieste 19 – 95127 CATANIA
tel. 095/388331 tel/fax 095/388321
www.studiolegalelipera.it*

*Via Attilio Regolo 19 – 00192 ROMA
tel. 06/32803221 – 32803224 fax 06/32803227
e-mail: avvliperagiuseppe@virgilio.it*

Avv. Giuseppe *Lipera*

Patrocinante in Corte Suprema di Cassazione

*Avv. Grazia Coco
Avv. Marilisa Prestanicola
Avv. Claudia Branciforti
Avv. Pietro Lipera
Avv. Salvatore Cavallaro
Avv. Salvatore Ficarra
Avv. Giuseppa Signorelli
Avv. Grazia Saitta
Dr. Marco Lipera Psicologo
Dr. Patr. Leg. Antonella Di Giovanni
Dr. Laura Salice*

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
CALTANISSETTA

DOMANDA DI REVISIONE DELLA SENTENZA

Qual difensore e procuratore speciale di

Dott. Contrada Bruno, nato a Napoli il 02/09/1931, in atto in detenzione domiciliare a Palermo in via Angelo Maiorana, n. 4, ex Dirigente Generale della Polizia di Stato, propongono formale richiesta di

REVISIONE

della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palermo, V[^] sez. penale, n. 338/96 del 5 aprile 1996, Presidente Dott. **Francesco Ingargiola**, divenuta esecutiva il 10 maggio 2007 (dopo che la Corte di Appello di Palermo, Sezione 1[^] il 25 febbraio 2006 con la quale – decidendo su rinvio della Suprema Corte di Cassazione, decisione del 12 dicembre 2002, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste) resa nell'ambito del procedimento n. **0446388/2006 R.G.N.R.**, per le seguenti

RAGIONI

1. **SONO EMERSE PROVE, AI SENSI DELL'ART. 630 LETT. C) C.P.P., CHE SOLE E/O UNITE A QUELLE GIA' VALUTATE, DIMOSTRANO CHE IL CONDANNATO DEVE ESSERE PROSCIOLTO A NORMA DELL'ART. 631 C.P.P..**

BREVI PREMESSE IN DIRITTO

Prima dell'esposizione dei fatti, anche per chiarire l'*animus* che ha ispirato la presente, si ricorda che le Sezioni Unite hanno più volte ribadito il consolidato principio di diritto che "*fine primario ed ineludibile del processo penale, anche di revisione, è quello della ricerca della verità*" (Corte Costituzionale, 26 marzo 1993 n. 111), attraverso un processo equo, pervenendo all'accertamento dell'effettiva verità storica dei fatti, rimuovendo il contrasto tra "verità storica" e "verità processuale", anche prescindendo da eventuali decadenze (Cass. pen. SS. UU., sent. n. 17, 6.11.92, Martin, in La Giustizia Penale, 1993, fasc. 3, III, pag. 129).

Questo è il fine che ci prefiggiamo, l'obiettivo che riteniamo doveroso perseguire nella vicenda che ha visto coinvolto un Dirigente Generale della Polizia di Stato, Dott. CONTRADA Bruno, atteso che le risultanze processuali sono in netto contrasto con le motivazioni della sentenza di condanna, sia con riferimento agli elementi probatori a carico del Dott. CONTRADA e sia in considerazione della personalità dello stesso, assolutamente inconciliabile con i fatti ingiustamente addebitati.

Contrariamente a quanto è stato deciso nella sentenza per cui si chiede la revisione, sono molteplici, in effetti, gli elementi probatori dai quali si potrà trarre, senza dubbio alcuno, la certezza

dell'estraneità del Dott. Contrada alle accuse che, ingiustamente ed ingiustificatamente, gli sono state mosse, anche attraverso la valutazione di ***“fatti nuovi e/o sopravvenuti”*** che non furono conosciute o apprezzate dal giudice di cognizione.

Queste le ragioni per cui si chiede a questa Ecc.ma Corte di far luce e giustizia sui fatti di causa, sulla base delle indicazioni specifiche e sulle prove che, qui di seguito illustrate, giustificano a pieno questa richiesta di revisione.

Non riteniamo superfluo chiarirci un attimo le idee sulle c.d. ***“nuove prove”*** ex art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p..

Sul concetto di ***“nuovo”*** la dottrina ha costantemente incluso non solo la prova preesistente e conosciuta ma non introdotta, ma anche quella acquisita al processo ma pretermessa dal giudice.

La giurisprudenza al contrario mentre è costante nell'affermare che deve considerarsi prova nuova anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo fatto ad eventuale negligenza della parte, risultava divisa in relazione alla riconducibilità nel *novum* della prova introdotta, ma non valutata dal giudice.

Inizialmente la Corte di Cassazione si era espressa in termini positivi ma in seguito tale orientamento era stato disatteso dalle Sezioni Unite, le quali, invece, avevano escluso che mediante la

revisione potessero dedursi elementi di prova già acquisiti ma non valutati dal giudice prima del giudicato.

L'intervento delle Sezioni Unite non è stato risolutivo e per molto tempo la giurisprudenza ha continuato ad oscillare tra le due posizioni; e ciò fino al 2001 quando le Sezioni Unite non si erano ancora pronunciate.

In quest'ultima decisione la Corte Suprema ha affermato che, ai fini della revisione, per prove nuove debbono intendersi, non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero le prove acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

La novità quindi attiene al momento valutativo e non a quello acquisitivo della prova.

Inoltre, come osservato dalla SS.UU., eventuali prove non tempestivamente dedotte, nell'ambito del giudizio di cognizione, per negligenza del condannato o del suo difensore, ben potranno essere poste a fondamento di una richiesta di revisione ed esaminate per la prima volta dal giudice della revisione.

Alla luce della sentenza del 2001 delle Sezioni Unite, in tema di nuove prove si è stabilito che *“la testimonianza quale prova nuova*

ai fini del giudizio di revisione deve essere ammessa purché non appaia manifestamente inidonea a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto o sia palesemente inutilizzabile, dove peraltro fra i requisiti di idoneità e utilizzabilità della testimonianza dedotta non rientrano quelli di preventiva acquisizione della stessa tramite attività di indagine difensiva ai sensi dell'art. 327 bis c.p.p.” ([Cassazione penale](#), sez. I, 21 marzo 2007, n. 18010).

La citata sentenza afferma inoltre che “*affinché una prova possa ritenersi nuova ai fini della richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato è necessario che la stessa non sia stata acquisita nel precedente giudizio, ovvero sia stata acquisita ma non valutata neanche implicitamente e non sia stata ritenuta inammissibile o superflua dal Giudice. Irrilevante invece è la valutazione della deducibilità della prova nel precedente giudizio e dunque della sua tardiva richiesta imputabile ad un comportamento negligente o addirittura doloso del condannato*”.

Tanto vale a ritenere che “*in fase di delibazione preliminare in tema di ammissibilità della richiesta di revisione, l'apprezzamento logico e critico del grado di idoneità dimostrativa degli elementi adottati dal richiedente a ribaltare l'originario costrutto accusatorio, per gli aspetti di congruenza e di non manifesta infondatezza, si atteggia in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento, anche mediante l'introduzione di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza del condannato.*”

Inoltre, si evidenzia come si stia affermando **il principio del “favor revisionis”** in seguito alla fondamentale sentenza del 2001 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Le SS.UU. hanno, infatti, ribadito che *"una richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile, per infondatezza, solo nel caso in cui detta infondatezza sia manifesta, rilevabile ictu oculi, percepibile ad un semplice, primo e sommario esame deliberativo, mancando anche il fumus della sua apprezzabilità"* (**Cassazione penale , sez. un., 26 settembre 2001, n. 624**).

La Suprema Corte, dopo avere giustamente avvalorato l'orientamento secondo cui l'istituto della revisione è finalizzato alla correzione di errori di fatto e non di diritto, ha statuito il principio del “*favor revisionis*”, ricavandolo dal contesto complessivo dell'articolo 630 lettera c) c.p.p., che **ha ampliato la portata della revisione processuale**, ritenendola ammissibile, diversamente dal previgente codice di rito, anche nel caso in cui la prognosi sia quella di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove.

NELLO SPECIFICO DEL CASO CONTRADA

Accogliendo la presente istanza di revisione, la Ecc.ma Corte consentirà di tramutare i nuovi elementi di prova presentati da questa difesa in prove certe, le quali dimostreranno la totale estraneità del

Dott. Bruno CONTRADA ai fatti che hanno portato ad un'ingiusta ed errata condanna nei confronti del medesimo.

In tal senso appare molto interessante l'interpretazione estensiva di "nuove prove", infatti sul punto il Supremo Collegio della Cassazione ha anche avuto modo di statuire che *"ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, il condannato debba limitarsi a prospettare dei nuovi "elementi di prova" e non delle nuove "prove" proprio perché l'articolo 631 c.p.p., a proposito dei limiti posti dal vigente codice di rito all'istituto della revisione, parla espressamente di nuovi "elementi" di prova astrattamente idonei, "se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto" con una delle formule di rito."*

Ora, ripercorrendo l'intera vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna del Dott. Bruno CONTRADA, emergono elementi nuovi e significativi ed addirittura certi che contrastano nettamente con la personalità del prevenuto e con le prove valutate dal giudice di cognizione.

Ecco gli **ELEMENTI DI PROVA** che l'Ecc.ma Corte adita dovrà valutare, attraverso cui si giungerà all'inevitabile ribaltamento del giudicato.

Sul punto, innanzitutto, è giusto e sacrosanto fare chiarezza e colmare tutte quelle contraddizioni che sono state il fulcro di quel

processo, che non si può dire annoverato nell'ambito di quella giustizia che ha il compito di accertare con la massima rigosità se gli elementi probatori raccolti possano avere la dignità di essere assurti a prova e che certifichi la responsabilità indiscutibile di un soggetto incensurato, soprattutto quando quelle prove servono per condannare alla pena di tredici e mesi due di reclusione.

Solo quando si è espletato con estrema rigosità ogni mezzo possibile ed immaginabile messo a disposizione della Legge nella valutazione delle prove e degli indizi si può dire che si è fatta giustizia, altrimenti non ci si arrende nella ricerca della verità con tutti i mezzi messi a disposizione dal legislatore, il quale ha ritenuto che in caso di sentenza passata in giudicato è possibile riaprire il processo, anche quando vi sono fatti nuovi sopravvenuti, tali da cambiare le sorti di un processo.

Ma andiamo per ordine ed analizziamo l'iter processuale nonché le emergenze probatorie che hanno portato il Dott. CONTRADA ha subire un'ingiusta ed immeritata condanna.

LA VICENDA

Bruno Contrada è stato ritenuto colpevole di **concorso esterno in associazione mafiosa** (per fatti risalenti all'anno 1982) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione.

E d'obbligo premettere che il Dott. CONTRADA per la condotta tenuta, nella qualità di, brillante ed esemplare, Funzionario della Polizia di Stato, si sarebbe aspettato, cosa che comunque è avvenuto, innumerevoli plausi ed encomi, giammai un processo penale che lo ha visto per ben quindici anni nel banco degli imputati per subire inaspettatamente una condanna ad anni dieci di reclusione:

1) Il Dott. CONTRADA veniva arrestato, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, con ordinanza del G.I.P. di Palermo del 24/12/1992 (che accoglieva una richiesta del P.M. in sede del 22/12/1992);

2) veniva condannato il 5/4/1996 alla pena di anni dieci di reclusione dalla V[^] Sezione Penale del Tribunale di Palermo;

3) la sentenza di primo grado veniva ribaltata dalla Corte di Appello di Palermo, che ebbe ad **assolvere il Dott. CONTRADA con la formula più ampia con sentenza del 4/5/2001**, successivamente, purtroppo, annullata dalla Corte di Cassazione e poi confermata il 25/2/2006 da altra Sezione della Corte di Appello di Palermo;

4) quest'ultima sentenza veniva definitivamente confermata il 10/5/2007 dalla Corte Suprema di Cassazione.

Le accuse a carico del Dott. CONTRADA, ritenuti erroneamente sufficienti per sostenere una condanna ad anni dieci di reclusione (ad eccezione della Corte di Appello di Palermo che con sentenza del 4/5/2001 lo ebbe ad assolvere) sono esclusivamente le propalazioni riferite alla Pubblica Accusa di alcuni collaboratori di giustizia.

Elenchiamo per facilitare il compito dei Giudici chi furono gli accusatori del Dott. Contrada: **Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta, Salvatore Cancemi, Gaetano Costa, Francesco Di Carlo, Francesco Marino Mannoia, Gaspare Mutolo, Gioacchino Pennino, Angelo Siino.**

Sono tutti uomini con un “*curriculum-vitae*” (meglio sarebbe dire “*curriculum-mortis*”) da far invidia ai protagonisti dei più sanguinari e impressionanti film dell’orrore. Gente che, come il Mutolo, dichiarava seraficamente davanti al Tribunale, nel corso di una testimonianza resa al processo Contrada, di aver ammazzato per strangolamento oltre trenta persone, senza mostrare alcun segno di rimorso o di ravvedimento per gesti compiuti con il più alto spregio della vita altrui.

Pertanto, si ritiene con forte convinzione che il Dott. CONTRADA è stato condannato solo per delle accuse generiche (ed infamanti) provenienti dagli stessi soggetti che per anni sono stati perseguitati ed arrestati dall’Ex Dirigente della Polizia di Stato.

In particolare le accuse mosse sono assolutamente inconciliabili con la personalità del Dott. CONTRADA, in quanto la corretta e lodevole indole emerge incontrovertibilmente che dalle operazioni condotte e dagli incarichi, importanti e delicati, affidategli durante la sua lunghissima carriera che vale la pena ripercorrere, onde evidenziare, altresì, il contrasto tra la condanna subita e la persona del Dott. CONTRADA:

il Dott. CONTRADA entra in Polizia nel 1958 e frequenta a Roma il corso di istruzione presso l'Istituto superiore di Polizia, al termine viene assegnato prima alla Questura di Latina e, successivamente al Commissariato di Sezze Romano, dal quale chiede ben presto di essere trasferito, in quanto desideroso di operare concretamente in una città di frontiera.

Viene subito accontentato e trasferito a Palermo, nella città più "calda" d'Italia, dove già era cominciata la mattanza per la prima guerra di mafia.

In questa città lavora alacremente e scala tutti i gradini della carriera:

- nel 1973 diviene il capo della Squadra Mobile;
- nel 1976 passa a dirigere il Centro Interprovinciale della Criminalpol per la Sicilia Occidentale (dal 1979 al primo febbraio 1980 dirige interinalmente anche la Squadra Mobile) e ricopre tale incarico fino a gennaio del 1982;
- nel gennaio del 1982 transita nei ruoli del SISDE (Servizi per l'Informazione e la Sicurezza Democratica) con l'incarico di coordinare i centri SISDE della Sicilia e della Sardegna;
- nel settembre del 1982 viene nominato dal Prefetto De Francesco Capo di Gabinetto dell'Alto Commissario per la lotta contro la mafia, incarico che ricopre fino al dicembre del 1985;
- nel 1986, per la grossa professionalità maturata nel campo della lotta alla mafia, viene chiamato a Roma presso il Reparto Operativo della Direzione del SISDE.

Ed ancora le operazioni coordinate da Bruno

Contrada nel periodo immediatamente precedente il suo arresto:

- Il 2 novembre 1991 a Roma veniva sventato il tentativo di sequestro del figlio dell'imprenditore edile Silvano Franconetti e gli ideatori del sequestro venivano arrestati;

- Il 27 gennaio 1992 venivano sequestrati a Roma 56 Kg. di eroina "Brown Sugar", giunta in Italia attraverso la cosiddetta "rotta balcanica" e proveniente dal Medio Oriente. I trafficanti di narcotici vennero tutti arrestati;

- Il 9 aprile 1992 veniva scoperta ad Aprilia una pericolosa banda che assaliva, anche servendosi di esplosivi, furgoni blindati. I componenti la banda, cinque pregiudicati, vennero tutti arrestati;

- Il 14 giugno 1992 venivano rinvenuti oltre 4.000 Kg. di hashish, in buona parte nascosti in un natante affondato al largo di Fiumicino;

Vennero arrestati sette pregiudicati, compreso un ex brigatista rosso;

- L'11 settembre 1992 venivano sequestrati a Ponza 3.000 Kg. di hashish ed arrestati otto trafficanti di droga, che avevano posto in essere un traffico di droga proveniente dal Marocco;

- Il 17 ottobre 1992 a Firenze ed a Milano, dopo un'articolata attività investigativa, veniva compiuta una vasta operazione contro

un'organizzazione mafiosa che faceva capo alle famiglie dei Cursoti, dei Madonia e dei Corleonesi. Tale organizzazione aveva come base operativa l'autoparco di Milano;

- Il 3 luglio 1993 (quindi sette mesi dopo l'arresto di Bruno Contrada) l'attività informativa da lui coordinata ed avviata portava al sequestro di beni mobili ed immobili, titoli di credito ed azioni che facevano capo a Totò Riina e Bernardo Provenzano. Questa operazione, impostata dal dott. Contrada dopo l'attentato del 19 luglio 1992, nel quale perse la vita il giudice Borsellino, fu il frutto di una paziente ricerca sui legami di parentela esistenti tra i vari appartenenti alle cosche mafiose vincenti.

Ci si chiede: come è possibile che un uomo con le suddette caratteristiche, che ha una gloriosa ed ineccepibile carriera, venga condannato ad una pena di anni dieci di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa?

La risposta a questa domanda, che sorge spontanea, proviene da una consulenza psicologica su Bruno CONTRADA, già versata agli atti del procedimento pendente avanti il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che ha reiteramente concesso il beneficio della detenzione domiciliare al condannato definitivo.

Lo psicologo di parte, dopo avere somministrato al Dott. Bruno CONTRADA una batteria di test, ha così concluso: “***In merito al 4° ed ultimo quesito (riferisca infine, ove possibile, il***

*C.T., sulla inconciliabilità o meno tra l' accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e la collusione del soggetto, ovvero se è possibile che un soggetto (Bruno Contrada) con quella struttura mentale, con quella storia professionale, personale e familiare possa essere stato colluso con la criminalità organizzata meglio nota come mafia) **si conclude che:** In particolare si rileva che le caratteristiche personologiche rivelano un soggetto sostanzialmente convenzionale, formale, osservatore delle regole e delle convenzioni sociali, con una disposizione caratteriale solida e irremovibile. Si evince una personalità volitiva, dotata di estrema fermezza e determinazione che in certe occasioni possono dar luogo a mancanza di riflessione, tendenza a imporre la propria volontà in modo imperioso e poca elasticità. Inoltre faccio presente che durante le fasi del colloquio il soggetto ha manifestato un forte senso di appartenenza alle Forze dell'Ordine. Infine **concludo** che, tenendo conto degli elementi emersi dall'indagine psicodiagnostica l'accusa che gli viene rivolta cioè quella di aver colluso con un sistema "nemico" rispetto a quello a cui appartiene e che per tutta la sua carriera "ha perseguitato" risulterebbe **non conciliabile** con la sua disposizione caratteriale".*

ET HOC SATIS!!!

Emblematica e di particolare pregio assumono poi le parole espresse nei confronti del Dott. CONTRDA Bruno dal fu Prof. Avv. Senatore Francesco Cossiga, Presidente Emerito della Repubblica, che ha inviato con lettera del 7 novembre 2007 all'Avvocato Giuseppe

Lipera, che vale la pena di riportare integralmente, onde significare la grande personalità del ricorrente:

Ecco chi era il Dott. Bruno CONTRADA, un uomo di cui si “conseva il miglior ricordo”.

Verità è che difendersi concretamente dall'accusa di “CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA” risulta una impresa veramente difficile e ardua (MA NON IMPOSSIBILE)!!!

Bruno Contrada, infatti, non è stato condannato per una condotta in particolare, non gli è stata contestata la commissione di un solo reato-fine, ad es. per favoreggiamento, omissione d'atti di ufficio, abuso d'ufficio; ed è stato condannato per “*quid*” che è previsto come reato dal nostro ordinamento.

Infatti, il concorso esterno in associazione mafiosa è il frutto della creatività della giurisprudenza, del tentativo di punire condotte non riconducibili a singole e tipizzate fattispecie di reato.

Anche se possiamo arrivare a comprendere la *ratio* di un intervento tanto invasivo della giurisprudenza in quello che sarebbe dovuto restare il campo di azione di Organi istituzionali (come il Parlamento o semmai il Governo), avvenuto nell'immediatezza delle efferate stragi palermitane e quindi sotto una fortissima onda

emotiva, in ogni caso il risultato ottenuto è inaccettabile in uno Stato di Diritto nel concorso esterno in associazione mafiosa non è tipizzato l'elemento oggettivo, né l'elemento soggettivo richiesto, insomma il concorso esterno può diventare una sorta di fattispecie in cui far rientrare tutto ed il contrario di tutto.

Non possiamo tollerarlo!

Peraltro, nel caso del Dott. Contrada l'accusa di concorso esterno è ancora più vaga e quindi inaccettabile, proprio perché non ha trovato nemmeno una minima concretizzazione in un qualsivoglia collegamento con reati fine.

Avrebbe avuto forse più senso l'accusa di aver favorito l'associazione mafiosa commettendo un reato in particolare, in un determinato momento, contesto, per agevolare una determinata persona.

E' evidente che individuare una o più specifiche condotte rappresentative di una collusione con la mafia avrebbe reso le fantasmagoriche storie dei pentiti forse più attendibili.

Ma non è successo!

Purtroppo, la realtà è che in giudizio non esistevano fatti!!!

Pertanto, si sostiene fermamente, nonostante la sentenza definitiva, che il Giudice di cognizione con il materiale a sua disposizione non

potrebbe giungere ad una sentenza di condanna.

Tutto ciò comunque non basta, perché come preannunciato, vi sono anche i

FATTI NUOVI

È anche vero che il giudice in sede di condanna sconosceva determinati fatti e/o comunque non li ha presi in considerazione, perché non presenti nel fascicolo del dibattimento e perché non portati a sua conoscenza dall'accusa o dal condannato, che uniti a quelli già contestati avrebbe dimostrato ancor di più l'assoluta estraneità del Dott. CONTRADA.

Quali sono i fatti nuovi e/o sopravvenuti, di cui si è già accennato prima, utili per revisionare la sentenza di condanna?

Eccoli!!!

Ebbene questa difesa è venuta a conoscenza di fatti che contrastano nettamente con le accuse che sono state mosse al Dott. CONTRADA Bruno e per cui ha subito una condanna, oggi definitiva

e che dimostrano la sua assoluta innocenza.

Gli elementi nuovi e sopravvenuti mettono in luce inoltre una personalità del ricorrente che, come già accennato, è assolutamente inconciliabile e totalmente incompatibile con quanto descritto e affermato in sede di sentenza dal giudice di cognizione, nel senso che il Dott. CONTRADA, con la sua condotta, non poteva apportare un contributo ad un'associazione a delinquere, rilevato che lo stesso ha servito con la massima abnegazione e dedizione esclusivamente le Istituzioni.

Pertanto, è incomprensibile come un uomo, che ha collaborato per la verità, la correttezza e l'onestà, abbia potuto subire una condanna di anni dieci di reclusione.

Come detto sopra la sentenza che si impugna (in via straordinaria) non è già di per sé affatto convincente, in quanto si è giunti ad un verdetto di condanna senza che vi fossero uno straccio di prove a carico del Dott. CONTRADA.

LA PROVA NUOVA

Il dato che il Dott. CONTRADA fosse una persona che seriamente contrastava e fattivamente osteggiava la malavita si rileva da un recente esposto-denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in data 17/1/2011 (nonché al Ministro della Giustizia e al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione), dopo che il

ricorrente ha appreso fatti e circostanze particolarmente importanti, che se portati a conoscenza del giudice di cognizione avrebbero certamente potuto cambiare le sue sorti.

DAL CONCORSO ESTERNO AL COMLOTTO

INTERNO:

LE PROVE DELLA CONGIUSRA

Ebbene il Dott. CONTRADA Bruno in data 11/1/2011 apprende, per averlo letto, nel libro “*Nel labirinto degli Dei*” (*Storie di mafia e di antimafia*), autore il Dott. **Antonio IGROIA** (in atto Procuratore Aggiunto della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo), edito da “il Saggiatore” e stampato nel novembre 2010 a Cesano Boscone (MI), che a pagina 81 di detto libro il citato Dott. **Antonio IGROIA** scrive:

*“Ho conosciuto tanti collaboratori che sapevano sia il progetto di eliminare Paolo a Marsala, poi abbandonato, sia dell’attentato, poi realizzato, a Palermo. Mai però avevo interrogato qualcuno degli esecutori materiali della **strage di via D’Amelio**.*

*Avevo interrogato – per la verità – **Vincenzo Scarantino**, che si era autoaccusato di avere organizzato il furto della fiat 126 usata come autobomba in via D’Amelio. Indagini più recenti della **Procura di Caltanissetta** sembrano, comunque, aver definitivamente smascherato Scarantino come depistatore e falso pentito. Già allora, Scarantino mi lasciava perplesso, perché c’era qualcosa in lui che <<**a pelle**>> non mi convinceva. Lo interrogai una sola volta, ricevendone una*

sensazione sgradevole. La attribuivo al disagio di trovarmi di fronte un probabile complice dell'omicidio di Paolo. Ma forse percepivo qualcos'altro. Era stato Scarantino a reclamare la presenza della **Procura di Palermo**, mettendo sul piatto due temi di prova apparentemente <<appetitosi>>: **nuove accuse a carico di Bruno Contrada**, alto Funzionario dei Servizi di Sicurezza, **all'epoca già inquisito e in custodia cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa**; e, addirittura, dichiarazioni che coinvolgevano il **già allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi** in oscure vicende di traffico di stupefacenti. **Le dichiarazioni a carico di Contrada erano minuziose e precise, apparentemente riscontrabili**; quelle che riguardavano **Berlusconi**, invece, erano generiche e sostanzialmente indimostrabili.

Rimasi perplesso. Osservavo con attenzione **Scarantino**, lo fissavo negli occhi, ma il suo sguardo era sfuggente, elusivo. Non mi piaceva. Non mi convinse. Né mi sembrava plausibile il personaggio nel suo complesso. Era evidente che si trattava di un **criminale di infimo livello**. **Possibile che sapesse cose tanto rilevanti? Possibile che Cosa Nostra** avesse affidato a un tale personaggio la delicatissima fase di preparazione e organizzazione della strage di via D'Amelio?

Tuttavia, **era mio dovere cercare di riscontrare il riscontrabile**, e così feci. **Diedi incarico alla Polizia Giudiziaria di svolgere gli approfondimenti sulle vicende citate da Scarantino**, riguardanti la competenza della Procura di Palermo: **l'esito fu sconcertante**. **Le dichiarazioni accusatorie in merito a Contrada erano riscontrate, ma solo in apparenza**. Nel senso che, in realtà, i fatti riferiti da Scarantino erano accaduti, e presentavano delle anomalie, **ma**

non era stato acquisito alcun riscontro che si potesse considerare individualizzante a carico di Contrada. Nulla, cioè, era emerso che potesse collegare quelle anomalie con Contrada, a parte le dichiarazioni stesse di Scarantino.

*Si trattava, dunque, di <<riscontri apparenti>>. Che fare? Mi consultai con **Alfredo Morvillo**, contitolare con me del **processo Contrada**, e ci trovammo d'accordo. Quelle dichiarazioni non erano convincenti, come non lo era il teste. Dopo averne parlato con **Gian Carlo Caselli**, all'epoca procuratore a Palermo, decidemmo di non servirci delle sue dichiarazioni accusatorie. Esse pertanto non furono mai utilizzate dalla Procura di Palermo né per il processo **Contrada**, né (figuriamoci!) nei confronti di **Berlusconi**, e neppure in altro procedimento penale di competenza del nostro ufficio. Questo episodio, insieme a tanti altri che evito qui di accennare, dimostra l'infondatezza di un'accusa che, qua e là ci viene rivolta. I magistrati della Procura di Palermo non saprebbero prendere le distanze dalle proprie fonti, e accetterebbero sempre per buone le dichiarazioni di qualunque pentito purchè accusatorie nei confronti dei propri inquisiti. Bene, anche in questo caso, credo che si possa arrivare alla stessa conclusione: fatti i dovuti riscontri, l'accusa non è convincente come non lo è chi la sostiene”.*

È chiaro che quanto letto nel libro del Dott. INGROIA (pagg. 81, 82 e 83) ha destato in Bruno CONTRADA (ma non solo nei confronti del Dott. CONTRADA) sommo stupore, sbigottimento e turbamento, poiché nel noto processo in cui l'ex Dirigente della Polizia di Stato è stato imputato (PP.MM. nel giudizio di primo grado il medesimo Dott.

Antonio INGROIA nonché il Dott. Alfredo MORVILLO) non si parlò mai di accuse che il sedicente pentito **Vincenzo SCARANTINO** avrebbe rivolto nei suoi confronti, né mai il giudice di cognizione fu portato a conoscenza di questa circostanza.

Infatti, è certo che nel fascicolo del Pubblico Ministero non vi fossero atti riguardanti un interrogatorio fatto dal Dott. INGROIA allo SCARANTINO, né dei successivi accertamenti, con esito negativo, a quanto pare, effettuati dalla Polizia Giudiziaria.

La circostanza rivelata solo adesso dal Dott. INGROIA si ritiene che sia alquanto grave, considerato che lo stesso P.M., scrive oggi nel suo libro, ritenne che le dichiarazioni dello SCARANTINO a suo carico “*erano minuziose e precise, apparentemente riscontrabili*”, mentre “*quelle che riguardavano Berlusconi, invece, erano generiche e sostanzialmente indimostrabili*”.

Aggiunge il Dott. INGROIA che egli “*diede incarico alla Polizia Giudiziaria di fare indagini su quanto narrato dal collaboratore di giustizia, ma l’esito delle stesse fu sconcertante*” e pertanto dopo averne parlato con l’allora sostituto **Alfredo Morvillo**, con il quale svolgeva indagini nei suoi confronti, e il Procuratore Capo **Gian Carlo Caselli**, egli (INGROIA) e il suo collega Morvillo decisero di non servirsi delle dichiarazioni di SCARANTINO e che in effetti non furono mai utilizzate nel processo pendente nei suoi confronti e ciò in quanto, si badi bene, “**QUELLE DICHIARAZIONI NON**

ERANO CONVINCENTI, COME NON LO ERA IL TESTE (COLLABORATORE DI GIUSTIZIA)”.

La domanda sorge spontanea: perché non si indagò per capire le ragioni per cui Vincenzo SCARANTINO si determinò a fare quelle false propalazioni accusatorie nei confronti del Dott. CONTRADA?

Ed ancora: non doveva essere consequenziale quantomeno cercare di sapere chi ebbe prima a suggerire quelle bugie e poi convincere lo SCARANTINO medesimo a riferirle all’Autorità Giudiziaria?

Non poteva essere questa la prova del tarlo che ha sconvolto la mente del Dotto CONTRADA da oltre 18 anni e cioè che rimasta vittima innocente di un crudele complotto ordito da menti diaboliche e criminali?

E a quando risalgono queste dichiarazioni di SCARANTINO e cosa dichiarò in concreto al Dott. INGROIA di “apparentemente riscontrabile”?

Non solo questo non fu fatto (eppure sarebbe stato un tassello assai importante e forse determinante per scoprire chi erano coloro che complottavano nei confronti del Dott. CONTRADA), ma il mancato versamento nel fascicolo del P.M. dell’atto istruttorio (interrogatorio dello SCARANTINO) e dei consequenziali accertamenti negativi (“sconfortanti” dice INGROIA) di Polizia Giudiziaria (tanto da

dimostrare la falsità delle dichiarazioni in parola), **ha impedito alla difesa nel processo Contrada di esercitare tutte quelle azioni che avrebbero potuto chiarire il contesto in cui si andava maturando tutta la vicenda giudiziaria e di usare ogni strumento utile per fare emergere la verità.**

Ci si domanda ancora: se le accuse lanciate dal pentito **SCARANTINO** nei suoi confronti non hanno avuto riscontro, come mai nei confronti di **SCARANTINO**, “*criminale di infimo livello*” (come lo ha definito lo stesso INGROIA), non fu promossa azione penale (obbligatoria) per il reato di calunnia in suo danno?

Ed infine, se i Giudici del processo CONTRADA avessero avuto conoscenza di tutto questo, ci si chiede con profonda e drammatica angoscia: si sarebbe concluso in maniera diversa il lungo calvario processuale, considerato che la sentenza di condanna di primo grado, V[^] sez. penale del Tribunale di Palermo del 5/4/1996, venne prima ribaltata dalla Corte di Appello di Palermo, che ebbe ad assolvere il Dott. CONTRADA con la formula più ampia (sentenza del 4/5/2001 successivamente, purtroppo, annullata dalla Corte di Cassazione), e poi confermata il 25/2/2006 da altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, se fosse stata acquisita e utilizzata quella fantomatica indagine di Polizia Giudiziaria che ebbe l’esito, definito “*sconfortante*” dal Dott. INGROIA, in quanto non riuscì a “*riscontrare il riscontrabile*” delle dichiarazioni accusatorie in suo danno provalate da Vincenzo SCARANTINO?

Tutto questo se portato a conoscenza dei giudici sarebbe stato certamente un elemento in più a favore, che comunque andava doverosamente posato sul piatto della bilancia della Giustizia, fondamentale per accertare la Verità.

Quanto sin qui rappresentato contrasta nettamente con la sentenza di condanna a carico del Dott. CONTRADA, il quale viene ritenuto responsabile, nonostante l'assenza di prove certe, del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

I **fatti nuovi** elencati ai fini dell'accoglimento della presente domanda dimostrano, incontrovertibilmente e con riscontri oggettivi alla mano, che il Dott. CONTRADA non poteva essere condannato per i reati di cui sopra, atteso che la personalità dello stesso e il contributo fattivo che ha dato alle Forze dell'Ordine per contrastare e combattere la criminalità organizzata, fanno presupporre l'assoluta estraneità e il coinvolgimento dello stesso con soggetti criminali.

La prova e/o fatto nuovo è emersa dal raccontato del Dott. INGROIA Antonio contenuto a pag. 81,82 e 83 del suo libro "Nel Labirinto degli Dei".

È certo che altro criminale reo confesso ha provato ad accusare il Dott. CONTRADA, calunniandolo, così come tutti gli altri pentiti, che ingiustamente sono stati ritenuti attendibili.

In conclusione si ritiene di aver seriamente prospettato nuovi

elementi di prova, che, se oggetto di valutazione in un giudizio di merito, condurranno ad una conclusione diametralmente opposta a quella della sentenza passata in giudicato.

Inoltre, è fondamentale, in quanto citati dal **Dott. Antonio INGROIA** nel suo libro, sentire quest'ultimo unitamente al **Dott. Alfredo Morvillo** e **Dott. Gian Carlo Caselli**, i quali (come riferisce il Dott. INGROIA) di comune accordo decisero di non utilizzare le dichiarazioni del pentito SCARANTINO nei confronti del Dott. CONTRADA, ritenendo più giusto sottrarre al fascicolo del P.M. la presenza di quanto dichiarato dal pentito e delle successive indagini di P.G..

La difesa, inoltre, ribadendo quanto già detto sopra, a supporto della presente istanza di revisione, richiama l'attenzione sulla fondamentale sentenza del Supremo Organo della Cassazione, la quale a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che *“per prove nuove rilevanti, a norma dell'art. 630, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di questi sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione*

dell'errore giudiziario.” ([Cassazione penale, Sez. Un., 26 settembre 2001, n. 624](#)).

Or non vi è chi non possa vedere che gli elementi, prospettati in seno alla presente istanza, se fossero stati oggetto di valutazione all'epoca dei precedenti giudizi, avrebbero sicuramente indirizzato gli organi decidenti ad emettere una sentenza ampiamente assolutoria nei confronti del Dott. CONTRADA.

Quello che ci auguriamo oggi è che tutti gli elementi di prova prodotti, indicati e dedotti in seno al presente scritto, che smentiscono le assurde accuse a carico del predetto, adesso soppesate adeguatamente, vengano vagliati ed utilizzati con obiettività per ristabilire la Verità, per restituire l'onore e la dignità ad un soggetto che ha servito, con la massima onestà, esclusivamente le Istituzioni.

Quello che auspichiamo è che i Giudici della Corte di Appello di Caltanissetta valutino gli elementi indicati sotto una nuova luce, possibilmente senza utilizzare la figura del concorso esterno in associazione a delinquere come grimaldello per forzare il Codice Penale vigente e per attribuire una qualche responsabilità a chi, come per un terribile incantesimo, doveva essere a tutti i costi coinvolto.

I documenti allegati alla presente istanza nonché le eventuali ulteriori indagini di P.G. che la Ecc.ma Corte riterrà di dover disporre, per riscontrare quanto sin qui dedotto, dimostrano che la odierna domanda di revisione è fondata e meritevole di accoglimento e non

potranno non confermare l'assoluta innocenza di CONTRADA Bruno ed acclarare l'errore giudiziario commesso.

Per tutto quanto sopra,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta accolga la presente istanza per la revisione della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione 1^ il 25 febbraio 2006, contro CONTRADA Bruno.

Ritenuto che ricorre il *fumus boni iuris* e cioè la probabilità che la presente istanza di revisione venga accolta e il *periculum in mora*, in considerazione della avanzata età del condannato, disporre la sospensione, nei confronti di Bruno Contrada (classe 1931), della pena irrogata con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 25/02/06 divenuta esecutiva il 10/05/2007, ex art. 635 c.p.p., e conseguentemente disporre l'immediata scarcerazione.

Qual mezzo al fine chiede che la Corte disponga che a cura della cancelleria venga acquisito il fascicolo processuale relativo al processo concluso avanti l'A.G. di Palermo contro Bruno Contrada.

Si allegano:

- 1) Mandato al difensore del dott. CONTRADA Bruno;
- 2) copia del Libro "Nel Labirinto degli Dei" scritto dal Dott. Antonio INGROIA;
- 3) copia esposto presentato dal Dott. CONTRADA ala Procura

della Repubblica di Caltanissetta, al Ministro della Giustizia e al
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione;

4) consulenza psicologica su Contrada Bruno di anni del 23/1/
2009, redatta dallo psicologo, Dott. Marco Lipera.

Con ossequi

Caltanissetta 31 gennaio 2011

Avv. Giuseppe Lipera